

STATUTO

L.I.D.H. Lazio

- Art. 1 La sede Sociale è in Via della Villa 1/a – 01018 – Valentano (VT) – presso la sede di Banca della Consulenza srl, che cede gratuitamente l'uso degli impianti e delle attrezzature in essa già esistenti e permette di affiggere una targa identificativa della L.I.D.H. Lazio. I rapporti fra Banca della Consulenza srl e L.I.D.H. Lazio saranno riportati nel primo verbale del Consiglio Direttivo della L.I.D.H. Lazio che sarà sottoscritto per conferma e approvazione anche da Banca della Consulenza srl chiamata a partecipare nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
- Art. 2 La L.I.D.H. Lazio ha per fine la difesa dei diritti dell'individuo nello Stato e nel Popolo e nel Consesso dei Popoli. La L.I.D.H. Lazio opera nella difesa di tutte le libertà democratiche e guidati da tali finalità i Soci riconoscono una tendenza fondamentale nella civiltà.
- Art. 3 Tenendo conto che i costituenti l'Associazione LIDH Lazio sono in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze insite nel far rispettare, anche tramite segnalazioni e denunce nelle opportune sedi la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10/12/1948 con particolare riferimento alla legge 11 agosto 1991, n.266 (la Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuato dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.), alla legge 383/2000 (Promozione sociale), alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato). Tenendo conto altresì che i volontari hanno seguito e continueranno a seguire corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti e/o promossi dalle regioni, dalle province e dagli enti locali e comunque anche per professioni rivolti al benessere e alla salvaguardia dei diritti dell'Uomo, **si dichiara LIDH Lazio associazione di volontariato**. Inoltre viene precisato che la prestazione dei Soci è spontanea, personale e gratuita, senza fini di lucro anche indiretto. Al volontario possono essere soltanto rimborsate, dall'organizzazione di appartenenza, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla propria organizzazione. A tal fine si attiveranno tutti gli iter al fine di essere riconosciuti nei vari registri di riferimento.
- Art. 4 L'attività della L.I.D.H. Lazio è autonoma, ma sempre con riferimento ai principi generali della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (10/12/1948). Essa collaborerà con tutte le altre Associazioni per la salvaguardia dei diritti umani, degli animali, dell'ambiente e con le Associazioni con finalità umanitarie.
- Art. 5 La L.I.D.H. Lazio adotta il concetto per il quale resta al di fuori delle lotte politiche ed elettorali e dai contrasti tra privati. Essa richiede ai suoi Soci di dare tutta la loro opera per la reintegrazione dei diritti palesemente violati da Enti Pubblici o da

privati e potrà costituire uffici o nominare osservatori presso i Comuni per la tutela del diritto dei singoli.

Art. 6 La L.I.D.H. Lazio è impegnata nella diffusione della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO (ONU) E DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (C.E.).

Art. 7 Ogni anno indirà un premio letterario internazionale culturale nominato "Premio L.I.D.H. Lazio anno" con tema "I diritti e i doveri dell'Uomo, degli Animali, dell'Ambiente".

Art. 8 La L.I.D.H. Lazio potrà aprire presso qualunque Ente Pubblico osservatori formati da personale specializzato LIDH Lazio per segnalare e seguentemente procedere alla risoluzione di eventuali abusi, scorrettezze, comportamenti e quant'altro riguardante la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, quella degli Animali, quella dell'Ambiente, anche con la segnalazione o la richiesta di intervento immediato delle Autorità competenti.

Art. 9 **DEI SOCI:** possono far parte della L.I.D.H. Lazio i maggiori di anni 18 e le persone giuridiche, sempreché tali persone, sia fisiche che giuridiche, accettino i principi e le norme stabilite dallo Statuto. La qualità di associato si acquista previa domanda di ammissione e versamento della quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione richiesta nell'ultimo trimestre dell'anno avrà effetto dal 1° gennaio successivo.

Art. 10 **DEL TESSERAMENTO.** il tesseramento può avvenire durante tutto l'anno ed ha effetto dal principio del medesimo. L'ammittendo viene iscritto quale Socio Aderente. Trascorso un anno di iscrizione, valutata la disponibilità e l'opera svolta, a sua domanda o su proposta del Consiglio Direttivo, può venire iscritto quale Socio Effettivo.

I soci che non verseranno la quota di iscrizione entro 30 giorni dalla data di scadenza naturale della prima iscrizione, perderanno il diritto al voto in Assemblea. In casi in cui il Socio dimostri l'impossibilità a versare la quota associativa, il Consiglio Direttivo può deliberare di sospendere la quota per un anno, ovvero cumulandola con quella dell'anno successivo.

Il Socio che muta i suoi dati o la sua residenza è tenuto a comunicarlo per iscritto alla Segreteria della L.I.D.H. Lazio.

Ogni socio dovrà prestare consenso al trattamento dei suoi dati sensibili (Legge sulla Privacy) pena il respingimento della domanda di adesione.

Art. 11 **DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE.** il Presidente in carica ha la rappresentanza legale della L.I.D.H. Lazio e può darne delega nei seguenti casi: a) quando deve rappresentare contemporaneamente l'Associazione in più posti diversi - b) in caso di malattia - c) in caso di legittimo impedimento.

Art. 12 **DELLE CARICHE SOCIALI.** le cariche del Consiglio Direttivo comprendono, un Presidente, uno o due Vice Presidente, uno o più Segretario, un Tesoriere, 3 consiglieri. Possono essere anche previsti 4 (quattro) Consiglieri Supplenti che subentrano nelle riunioni del Consiglio Direttivo quali effettivi nel caso di assenza o vacanza dei titolari. Altra componente può essere il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori dei Conti ciascuno composto da un Presidente e due supplenti. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene per votazione dell'Assemblea Plenaria dei Soci a scrutinio segreto o se richiesto da almeno due terzi dei soci effettivi presenti nelle assemblee, in forma palese. Le cariche sono triennali. I Soci chiamati alla

cariche sociali devono avere almeno un anno di anzianità ed essere in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 13 DEI DIRITTI E DOVERI DELLE CARICHE.

1) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede;
- d) attribuire incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

2) Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Nell'ipotesi che siano stati eletti più Vicepresidenti, uno di questi assume le funzioni di vicario.

3) Il Segretario

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente.

Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

4) Il Tesoriere

a) Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede. Provvede alla compilazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo. Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo illustrandola ai competenti Organi collegiali.

b) L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

5) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il documento contabile.

Art. 14 DEGLI ORGANI SOCIALI.

Sono Organi della Sede locale:

- a) l'Assemblea generale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente
- f) il Segretario;
- g) il Tesoriere.

Art. 15 DELLE ASSEMBLEE. l'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata entro il mese di giugno di ogni anno. Hanno diritto a parteciparvi i soli Soci in regola con il tesseramento. Possono invece parteciparvi di diritto i Soci Fondatori e su invito i Soci Aderenti ed eventuali Osservatori.

L'Assemblea ordinaria provvede:

- a) all'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione morale e finanziaria.
- b) all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno in corso ed alla determinazione delle quote sociali e sul numero dei suoi componenti;
- c) alle nomine delle cariche sociali e sul numero dei suoi componenti. All'Assemblea per il rinnovo delle cariche essa dovrà nominare un Presidente di seduta e un Segretario di Assemblea. Le candidature dovranno pervenire alla Segreteria L.I.D.H. Lazio entro la data stabilita dalla Presidenza. I candidati dovranno indicare nella domanda di candidatura a quale carica vogliono concorrere. La votazione è segreta. Chi si candida per la presidenza non può contestualmente candidarsi a quella di Consigliere;
- d) a validare l'assemblea se sono presenti almeno il 50% dei Soci aventi diritto + uno;
- e) a non ammettere deleghe per le votazioni all'assemblea plenaria;
- f) ad ammettere una delega per Socio per le riunioni del Consiglio Direttivo.

Composizione e competenze dell'Assemblea Generale

- a) L'Assemblea Generale degli Associati è formata da:
 1. associati fondatori;
 2. associati onorari;
 3. associati ordinari.
- b) L'Assemblea Generale elegge con votazione segreta scegliendo tra i soli Associati:
 1. il Presidente;
 2. il/i Vice Presidente
 3. il/i Segretario/i;
 4. il Tesoriere;
 5. i Consiglieri in numero massimo di tre;
- c) Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni e sono rinnovabili.
- d) L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea: in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta.
- e) L'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con lettera indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data fissata, o con un avviso in bacheca esposto in segreteria.
- f) L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 51% dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo. È ammessa una sola delega per partecipante.

L'Assemblea Generale degli Associati ha le seguenti competenze:

- a) approva lo Statuto della Sede locale e le eventuali modifiche;

- b) accetta lo Statuto nazionale e le eventuali variazioni;
 - c) elegge le cariche sociali;
 - d) approva il rendiconto preventivo e quello consuntivo dell'esercizio sociale. Il consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario;
 - e) approva le quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
 - f) delibera la costituzione di sezioni dipendenti dalla LIDH Lazio da proporre al Presidente Nazionale;
 - g) ratifica i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
 - h) dichiara la decadenza e l'espulsione degli Associati;
 - i) l'Assemblea delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente;
- 8) l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti. Per le delibere relative a modifiche statutarie si richiede la maggioranza assoluta dei votanti, cinquanta per cento più uno.

Art. 15 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il C.D. (Consiglio Direttivo) L.I.D.H. Lazio è convocato dal Presidente che lo presiede almeno ogni 180 giorni, o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, o dal Presidente dei Revisori dei Conti per motivi finanziari, o dal Presidente dei Probiviri per motivi riguardanti i Soci. Le riunioni del C.D. sono valide con la presenza di un terzo dei componenti. Di ogni riunione deve essere redatto un verbale a cura del Segretario e conservato in ordine di data tra i libri sociali della L.I.D.H. Lazio a disposizione dei soci che ne facciano richiesta di consultazione. La consultazione dei verbali può avvenire solo in presenza di almeno due componenti del Consiglio Direttivo. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario Generale. Tre assenze consecutive, se non giustificate ed accettate dal C.D., comportano la decadenza dal Consiglio Direttivo stesso. In caso di vacanza o assenza per malattia o comunque assenza giustificata subentra un supplente. Nel caso del Presidente, subentra il Vice Presidente.

Art. 16 DELLE PRESTAZIONI.

- 1) Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.
- 2) Lo svolgimento delle funzioni conto terzi può essere oggetto di pagamento da parte del terzo anche sotto forma di donazione.

Art. 17 DEL PATRIMONIO.

- 1) Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) da contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
 - d) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
- 2) Non sono ammesse destinazione di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 18 DELLE VARIE:

- a) Il Consiglio Direttivo può decidere se istituire un "Giornale L.I.D.H. Lazio" per la comunicazione fra i soci che lo riceveranno gratuitamente. Il giornale può essere anche on-line o inviato per e-mail.
- b) La L.I.D.H. Lazio attiverà un sito internet per la diffusione dei suoi lavori e le sue propagande. L'uso di tale strumento sarà deciso dal Consiglio Direttivo. L'indirizzo web sarà: www.lidhlazio.it con le relative caselle e-mail.
- c) Lo Statuto potrà essere modificato con voto di almeno il 50% dei Soci aventi diritto + uno e le modifiche devono essere verbalizzate e comunicate a tutti i Soci.
- d) La L.I.D.H. Lazio predisporrà una tessera per i soci fondatori e gli appartenenti al Consiglio Direttivo a quattro facciate piegata in due con il proprio logo nella parte frontale mentre nella seconda facciata saranno segnati i dati del Socio; nella terza facciata dovrà esservi una cornice per l'apposizione della fototessera sotto la quale vi sarà scritta la carica del Socio. Nell'ultima facciata vi dovranno essere dei riquadri per apporre il bollino di attestazione dell'avvenuto pagamento della quota associativa con la specifica dell'anno di validità. Mentre per i soci ordinari senza cariche elettive verrà rilasciata una tessera plastificata fronte/retro senza foto.
- e) LA L.I.D.H. Lazio può ricevere lasciti o contributi dai Soci o da terzi, privati o pubblici.
- f) La L.I.D.H. Lazio può iscriversi negli albi Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali, Europei e Mondiali per ottenere prestigio e immagine nonché per richiedere fondi e contributi per le proprie iniziative.
- g) La L.I.D.H. Lazio non HA FINI DI LUCRO.
- h) Il simbolo e il logo della L.I.D.H. Lazio sarà il seguente:



- i) I colori sociali, sono:
il grigio (pantone n° 877) il blu (pantone n° 7460) e il giallo (pantone n° 601).

ESEMPIO

ESEMPIO

ESEMPIO

Art. 19 DELLE DISPOSIZIONI FINALI.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto fa fede il Codice Civile e Penale italiano ed Europeo nonché le Leggi in materia di Associazionismo e la Costituzione italiana.

I Soci Fondatori sottoscrivono in Valentano (VT) il 27/02/2013 alle ore 19,46 dichiarando costituita l'Associazione LIDH Lazio con sede in Via della Villa 1/a – 01018 Valentano (VT) - Italy.

La firma sottoposta da altresì il consenso al trattamento dei dati personali secondo la Legge sulla Privacy. Il responsabile del trattamento è: il Presidente in carica.

Seguono le firme in originale sul retro.